

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Liquidazione equitativa del danno, oneri probatori

Non può procedersi a liquidazione equitativa del danno qualora la parte non abbia fornito gli elementi parametrici per la liquidazione ex art 1226 c.c. difatti:

- a) la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità;
- b) l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba

ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.

NDR: in senso conforme alla lett. a) Cass. 4534/2017 e alla lett. b) Cass.127/2016.

Corte di appello di Roma, sentenza del 4.10.2023

...omissis...

L'appello va respinto per un duplice autonomo ordine di ragioni.

Da un lato è inammissibile ex art 342 c.p.c. con riferimento alla autonoma ratio decidendi relativa al difetto di prova concernente entità dei danni e nesso di causalità con l'allagamento.

A fronte della motivazione del tribunale *omissis* l'appellante ha chiesto la seguente modifica *omissis*. Posto che non è contestato l'allagamento del negozio, il generico riferimento alle deposizioni e ai documenti non è idoneo a confutare sul piano allegativo l'insufficienza di prova del nesso di causalità tra l'allagamento e l'effettiva entità dei danni che ne sono derivati quantificati in € 25.000,00.

Sotto altro autonomo profilo la doglianza è comunque infondata nel merito. Sulla compatibilità di tale duplice ratio decidendi si richiamano da ultimo Cass 10815/2019 e 17182/2020.

Non può nel merito che ribadirsi l'insufficienza di prova del nesso di causalità tra il fatto e l'esatto ammontare dei danni (a titolo esemplificativo le merci effettivamente danneggiate ovvero i redditi non percepiti o gli esborsi effettivamente sostenuti), prova che sarebbe stato agevole fornire con un accertamento conservativo e con la produzione della specifica documentazione fiscale. A tale ultimo proposito ad *abundantiam* si rileva che, nonostante nel deposito telematico dell'atto di appello sia menzionato il fascicolo di parte di primo grado, questo neppure risulta.

Nella fattispecie in esame non poteva procedersi a liquidazione equitativa non avendo l'appellante fornito gli elementi parametrici per la liquidazione ex art 1226 C.C.

A tale proposito si richiamano Cass. 4534/2017 ("La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dal proprietario di un appartamento, "per diminuita godibilità del bene", in conseguenza di un allagamento proveniente da un appartamento sovrastante, in assenza di prova di tale pregiudizio)." e Cass.127/2016 (L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"*an debeat*" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "*in re ipsa*", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso."

Nel merito l'appello è infondato anche per la sussistenza del caso fortuito.

Condivisibilmente il Comune di Ronciglione ha controdedotto: "il Giudice di prime cure ha affermato la sussistenza nella fattispecie de qua di un caso fortuito idoneo, di per sé, a recidere il nesso causale fra la condotta del custode e l'evento dannoso provocato dalla cosa che il custode

stesso ha l'obbligo di mantenere e controllare ex art. 2051 c.c.; ".. Nello specifico, è stata data prova della sussistenza del caso fortuito avendo dimostrato il verificarsi di un evento di eccezionale intensità (doc. 5 Relazione Comando Polizia Locale, doc. n. 6 Deliberazione Giunta Comunale fascicolo Comune di Ronciglione, testimonianza A. M. ud. del 19.04.2017), per il quale è stata necessaria l'attivazione di diverse forze pubbliche (doc. n. 5 Comune di Ronciglione e testimonianza A. M. ud. del 19.04.2017) ed in occasione del quale è stata predisposta dalla Giunta comunale richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale" (cfr. pag. 5 sentenza impugnata) Valutazione condivisa dalla scrivente difesa in quanto il nesso eziologico tra i presunti danni lamentati e la cosa tenuta in custodia, in questo caso il sistema fognario comunale, risulta essere stato in ogni caso interrotto dal verificarsi di un caso fortuito che si individua nel nubifragio di vaste dimensioni che colpì il Comune di Ronciglione il 5 luglio 2011, comportando l'allagamento del negozio dell'attrice.

Sul punto occorre evidenziare che la documentazione prodotta sia dal Comune di Ronciglione s dimostra con certezza la natura di assoluta eccezionalità del fenomeno meteorologico che interessò il centro di Ronciglione il giorno 5.7.2011.

A tal riguardo, appare opportuno rammentare che la violenza dell'alluvione ed i conseguenti danni subiti dai cittadini ,indussero l'Amministrazione Comunale a richiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale alla Regione Lazio. Peraltro quanto all'entità del caso fortuito, l'eccezionalità del nubifragio abbattutosi sull'abitato ronciglione la mattina del 5.7.2011 tra le ore 7.20 e 8.00 è stato meglio specificato nella nota prot. n. 13416 del 6.7.2011 che il citato Comandante della P.M. di Ronciglione inviò al Sindaco (doc. n. 5 fascicolo di parte di primo grado)

In particolare nella nota si riscontrava che: già alle ore 8.00 del 5.7.2011, diminuita l'intensità della pioggia, il Comando della P.M. attivava immediatamente i primi soccorsi con i volontari della Protezione Civile e con il personale della ditta appaltatrice del servizio Nettezza Urbana, per la messa in sicurezza di strade, case e negozi; il Comandante della P.M. congiuntamente al Comandante della Stazione dei Carabinieri effettuava sopralluoghi lungo le vie interessate dagli allagamenti rilevando danni a negozi, civili abitazioni e alla rete viaria; tutte le strade e le vie elencate nella citata nota della P.M. venivano chiuse al traffico per l'intera giornata; contestualmente intervenivano anche i Vigili del Fuoco per fronteggiare la grave situazione di emergenza.

In aggiunta a ciò, risultano indubbiamente pertinenti anche i documenti depositati dalla terza chiamata AA la quale ha prodotto i dati metereologici raccolti dal Centro Funzionale della Protezione Civile nella zona colpita e nella fascia d'orario relativa all'evento dai quali si evince che "le piogge hanno raggiunto i 40 millimetri in un'ora (doc. 3 fascicolo di parte AA)"; circostanza che attesta la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità e dell'inevitabilità propri del caso fortuito.

A tal fine risulta utile richiamare anche gli articoli di quotidiani nazionali e locali già depositati in atti dalla terza chiamata AA (docc. 2 e 3 fascicolo di parte AA), le risultanze fotografiche (doc. 6 fascicolo di parte AA) ed il video amatoriale prodotto (doc. 7 fascicolo di parte AA) "

Le spese del grado seguono la soccombenza in applicazione del principio di causalità anche in favore della terza chiamata.

PQM

Rigetta l'appello e condanna A. B. alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate costituite che liquida per ciascuna di esse in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
